

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI  
COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
DELLA PERFORMANCE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Con la presente convenzione, valevole ad ogni effetto di legge, sottoscritta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 24 decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, tra

Andrea Spaterna, nato a [REDACTED], il [REDACTED], domiciliato, per la sua carica di Legale Rappresentante del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Visso, P.zza del Forno, 1 e, BOTTEGONI MARINA nata ad [REDACTED], residente a [REDACTED] in via [REDACTED]  
[REDACTED]

In attuazione della DCD n. 26 del 15.04.2025;

Art. 1 - Finalità

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini conferisce a BOTTEGONI MARINA l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini – di seguito denominato O.I.V. - istituito, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009, in forma monocratica, con DCD n. 43 del del 30.10.2024

Art. 2 - Oggetto

All'O.I.V. compete la misurazione e la valutazione del ciclo delle performance del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e svolge tutte le attività previste dal D.lgs. 150/2009, dalle circolari e dalle indicazioni dell'ANAC, nonché di ogni; altra incombenza e compito stabiliti dalla vigente normativa.

In ogni caso, provvede anche a:

- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'O.I.V. inoltre:

1. collabora ai fini della realizzazione della graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione dell'Ente Parco;
2. collabora all'assegnazione del premio per l'innovazione, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate dal dirigente, o da singoli dipendenti o da gruppi di lavoro;
3. valida i risparmi ottenuti dall'Ente Parco nell'ambito di processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione.

L'OIV riferisce direttamente al Legale rappresentante/Presidente e, ove richiesto, al Consiglio Direttivo e alla Giunta esecutiva.

Le attività sopra elencate potranno subire variazioni, derivanti dalla necessità di adeguamento alle disposizioni legislative, ovvero ad eventuali modifiche del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi relativamente alla disciplina dei controlli interni e ai compiti dell'OIV.

#### Art. 3 - Modalità e tempi

Le modalità e la tempistica per lo svolgimento delle attività è quella disciplinata dal D.lgs. n. 150/2009 e s.m e i. nonché dall' ANAC, oltre che da altre eventuali disposizioni o regolamenti che potranno essere successivamente emanati.

#### Art. 4 - Struttura Tecnica Permanente

Presso l'O.I.V. è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.

#### Art. 5- Potestà di verifica e riservatezza

L'O.I.V., ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o in forma scritta, previa informazione al Direttore del Parco, ai servizi o ad altre unità organizzative, a qualsiasi atto o notizia non coperta da segreto ai sensi della L. 241/1990.

Ogni dato fornito in esecuzione alla presente convenzione resta ad ogni effetto di proprietà esclusiva del Parco, e l'OIV le può utilizzare solo per finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.

L'OIV è tenuto a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività, fatte salve le comunicazioni di legge o in attuazione alla presente convenzione.

#### Art. 6 - Durata

Il presente incarico, **decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione** ed ha la durata di tre anni.

#### Art. 7 – Recesso

Il Parco si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e con un preavviso di 30 giorni.

L'O.I.V. ha facoltà di recedere dalla convenzione, dando un preavviso di almeno 2 mesi.

#### Art. 8 - Compenso

Il compenso previsto per il soggetto incaricato è fissato nell'importo complessivo lordo annuo di € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese secondo le modalità previste per i revisori dei conti e comunque entro un importo massimo annuo di € 1.000,00.

#### Art. 9- Foro

Eventuali divergenze tra L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il soggetto incaricato circa l'interpretazione della presente convenzione, e della sua applicazione, qualora non sia possibile una soluzione in via amichevole, saranno di competenza del Foro di Macerata.

#### Art. 10 - Registrazione

La presente convenzione è registrata in caso d'uso e le spese di bollo e eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerente la presente procedura, sono a totale carico dell'OIV.

### Art. 11 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, all'avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con DCD n. 43/2024.

Il presente atto, che si compone di n. 3 pagine, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente dalle seguenti parti:

L'Organismo Indipendente di valutazione



BOTTEGONI  
06.05.2025  
16:22:44  
UTC

.....

Il Legale Rappresentante  
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
Prof. Andrea Spaterna



Spaterna Andrea

13.05.2025

10:03:16

GMT+01:00